

Nella comunicazione di apertura della procedura di riduzione di personale i motivi della ristrutturazione devono essere riferiti alla situazione dell'intera azienda in base alla legge n. 223/1991”.

In caso di riduzione del personale, l'art. 4, terzo comma, della legge 223 del 1991 prevede che la comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza (non di specifiche unità produttive, ma, indeterminatamente, dell'intera situazione aziendale) e dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione. Né l'indicazione delle eccedenze di personale, né la valutazione sulle misure per porvi rimedio sono circoscritte o circoscrivibili a singole unità produttive. Se alla eccedenza in una unità fosse possibile porre rimedio con misure consistenti nello spostamento del personale in eccesso in quella unità verso altre unità, la comunicazione non può esimersi dallo spiegare quali ragioni non consentono l'adozione di tale misura. *(Cassazione Sezione Lavoro n. 22329 del 3 novembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Curzio).*

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-11-2010, n. 22329

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 9121/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 12502/2007

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA', in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CHIOLA CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GORLANI, GORLANI INNOCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente - contro

L.D., S.V., B.P., B. M.;

- intimati - e sul ricorso n. 7142/-2007 proposto da:

B.P., S.V., L.D., B. M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrente incidentali -

contro

CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA';

- intimata - e sul ricorso n. 9121/2007 proposto da:

CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELLA CARITA', in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CHIOLA CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO GORLANI, GORLANI INNOCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente - contro

B.P., B.M., L.D., S.V.;

- intimati -

e sul ricorso n. 12502/2007 proposto da:

B.P., S.V., L.D., B. M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE CARITA';

- intimata -

avverso la sentenza n. 363/2006 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/09/2006 R.G.N. 21/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato CHIOLA CLAUDIO;

udito l'Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti gli incidentali.

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. S.V., B.P., B. M. e L.D.I., medici dipendenti della Congregazione Suore Ancelle della Carità - Casa di cura Poliambulanza S. Gnutti, licenziati per riduzione del personale il 1 ottobre 2003 chiesero al giudice del lavoro di Brescia che venisse accertata l'illegittimità del loro licenziamento con le conseguenze previste dalla legge.

2. Il Tribunale dichiarò l'illegittimità del licenziamento disponendo la loro reintegrazione.

3. A seguito dell'appello della Congregazione, la Corte d'Appello di Brescia confermò la decisione, modificando la motivazione, ritenendo fondate non le eccezioni considerate dal Tribunale, ma altre eccezioni di violazione delle norme sulla procedura dei licenziamenti collettivi: in particolare la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3.

4. La Corte ritenne, analizzando i documenti acquisiti, che la Congregazione gestisce sette unità aziendali, tutte prive di personalità giuridica autonoma e che si tratta, pertanto, di un'unica organizzazione aziendale articolata in varie unità.

5. Nel periodo dal 1998 al 2002 l'unità di (OMISSIS) è stata progressivamente ampliata, come strutture, investimenti e personale e, all'interno di questo processo vennero assunti i quattro medici ricorrenti, oltre che altro personale.

6. In seguito si è decisa la dismissione dell'unità di (OMISSIS) attuata mediante la cessione di tutti i beni immobili e di buona parte dei beni mobili e strumentali alla Fondazione Maugeri, con passaggio anche di buona parte del personale medico e paramedico.

7. In questo contesto, la lettera del 9 giugno 2003 con la quale viene aperta la procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 4 ed in cui si spiega la decisione di cessare l'attività con il fatto che la struttura non ha conseguito negli ultimi esercizi il proprio equilibrio economico, integra solo "una comunicazione contenente una valutazione aziendale, in contrasto con la condotta immediatamente precedente, della non economicità della prosecuzione della attività... priva di riferimenti all'intera organizzazione aziendale e alle modalità di dismissione con parziale trasferimento alla Fondazione Maugeri".

8. Tale comunicazione - rileva la Corte - non fornisce, secondo principi di correttezza e buona fede, tutte le informazioni che potrebbero consentire, attraverso un esame congiunto delle scelte imprenditoriali con riferimento alla concreta realtà aziendale, di trovare soluzioni diverse dalla riduzione (in tutto o in parte) del personale (oltre che di valutare la correttezza della successiva attuazione delle scelte medesime). In tal modo "è stata sottratta alle organizzazioni sindacali la possibilità di controllare e di discutere con riferimento anche a tutte le altre unità ospedaliere e alla stessa attuazione dell'accordo con la Fondazione Maugeri" ed è stata "sottratta alle organizzazioni sindacali la possibilità di prospettare soluzioni diverse", in violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3.

9. La Corte pertanto ha confermato, sebbene per altre ragioni, la decisione di primo grado.

10. Contro tale sentenza, pubblicata il 22 settembre 2006, ricorre per cassazione la Congregazione con due ricorsi di contenuto analogo, il secondo depositato "in sostituzione" del primo "nel dubbio che il primo non fosse rispettoso delle nuove disposizioni dell'art. 366, n. 6 e dell'art. 369, n. 4".

11. I medici si difendono con due atti, relativi a ciascun ricorso, contenenti ricorso incidentale condizionato.

12. Le parti hanno depositato una memoria per l'udienza.

13. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. e L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 2, artt. 3 e 12. La Corte avrebbe violato tali norme perchè, avendo dato atto che vi era stato un trasferimento d'azienda, avrebbe dovuto ritenere che il rapporto di lavoro fosse proseguito con la Fondazione Maugeri, omettendo di pronunciarsi sulla legittimità o meno del licenziamento collettivo. Il motivo si conclude con il seguente quesito: "se la procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori dipendenti sia subordinata ed alternativa al realizzarsi della fattispecie del trasferimento d'azienda che determina *ope legis* il trasferimento dei lavoratori".

14. Il motivo è carente sotto il profilo dell'autosufficienza, perchè si limita a richiamare un inciso della sentenza relativo ad un trasferimento d'azienda, ma non offre una precisa ricostruzione delle vicende aziendali e dei rapporti di lavoro degli intimati in relazione alle stesse; non spiega se, quando e come la Congregazione avesse eccepito (in primo grado e reiterato in appello a seguito della decisione negativa del Tribunale) che i quattro medici facevano parte del gruppo di lavoratori trasferiti, insieme ad un ramo dell'azienda, alla Fondazione Maugeri; non spiega i termini contenutistici e temporali di tale trasferimento d'azienda e la sua collocazione rispetto alla procedura di licenziamento collettivo percorsa dalla ricorrente; non afferma che i licenziamenti comunicati il 1 ottobre 2003 siano stati intimati da un datore di lavoro diverso da essa Congregazione.

15. Con il secondo motivo si denuncia "omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di un'unica organizzazione aziendale facente capo alla Congregazione; alla sua qualificazione giuridica e al contenuto della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3. Il motivo è generico perchè non precisa quale sia il tipo di vizio di motivazione, assumendo contraddittoriamente che la motivazione manchi, ma che al tempo stesso sia contraddittoria ed insufficiente, e si risolve in realtà nella richiesta di una diversa valutazione, nel merito, della ricostruzione unitaria del complesso aziendale effettuata dalla Corte con ragionamento articolato, ragionato e privo di incoerenze.

16. Con il terzo motivo si denuncia una violazione dell'art. 2555 e della L. n. 223 del 1991, art. 24 nella parte della decisione in cui si qualifica come unica organizzazione aziendale articolata in varie unità la Congregazione e non si dà atto che invece le unità locali (tra le quali la casa di (OMISSIS)) altro non sono che autonomi "complessi produttivi", indicando gli elementi emersi dagli atti e in istruttoria che avrebbero dovuto portare a tale conclusione. Anche questo motivo è inammissibile: dietro lo schermo formale di una violazione di legge, propone una diversa valutazione del quadro probatorio in ordine alla unitarietà della Congregazione, affermata dalla Corte, come si è detto, con ragionamento articolato e coerente.

17. Con il quarto motivo si denuncia ancora violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24 laddove la Corte ha ritenuto che "nella comunicazione ex art. 4, il datore di lavoro avrebbe dovuto fare riferimento all'intera organizzazione aziendale per contestualizzare i motivi dell'impossibilità di ivi assorbire il personale in esubero". Tale affermazione sarebbe errata perchè "la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 1 rende limitabile l'ambito oggettivo dei licenziamenti alla singola unità produttiva interessata alla ristrutturazione". La critica non è fondata. La L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3 prevede che la comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza (non di specifiche unità produttive, ma, indeterminatamente, dell'intera situazione aziendale) e dei motivi

tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione. Nè l'indicazione delle eccedenze di personale, nè la valutazione sulle misure per porvi rimedio sono circoscritte o circoscrivila a singole unità produttive. Se alla eccedenza in una unità fosse possibile porre rimedio con misure consistenti nello spostamento del personale in eccesso in quella unità verso altre unitaria comunicazione non può esimersi dallo spiegare quali ragioni non consentono l'adozione di tale misura.

18. Con il quinto motivo si sostiene che la motivazione è contraddittoria e insufficiente nella parte in cui valuta la comunicazione aziendale L. n. 223 del 1991, ex art. 4 formulando censure che in realtà sono infondate. Ancora una volta si è in presenza di un motivo inammissibile, perchè non focalizza vizi di motivazione, ma formula critiche di merito.

19. In conclusione, dichiarato improcedibile il primo ricorso per le carenze in ordine a quanto disposto dall'art. 369 c.p.c. che hanno indotto il ricorrente a riproporlo, deve essere rigettato il ricorso n. 7142.07. I ricorsi incidentali condizionati rimangono assorbiti.

20. Le spese vanno poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Dichiara improcedibile il ricorso 2554.07.

Rigetta il ricorso 9121.07 e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 36,00 Euro, nonchè 4.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.